

DELIBERA N. 150/12/CSP
INGIUNZIONE
NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' TV1 SPA (EMITTENTE TELEVISIVA
LOCALE TV1)
PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3, COMMA 2, DELLA
DELIBERA 538/01/CSP.

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 25 maggio 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante *Testo Unico della radiotelevisione*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – Supplemento Ordinario n. 150/L, come successivamente modificato ed integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante *Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il *Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*, approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge della Regione Toscana del 25 giugno 2002, n.22, recante "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni – Co.re.com.";

VISTA la delibera 52/99/CONS recante *Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*;

VISTA la delibera 53/99/CONS recante *Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni*;

VISTO l'accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e la Conferenza dei presidenti dell'assemblea dei consigli regionali e delle province autonome;

VISTA la delibera 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante *Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale*;

VISTA la delibera 444/08/CONS recante *Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome*;

RILEVATO che il Corecom Toscana ha contestato, con atto CONT n. 40/2011 notificato il 30 dicembre 2011, alla società TV1 SPA, con sede legale in via Aretina n. 534/1 – Montevarchi (AR) esercente l'emittente televisiva locale *Tv1* la trasmissione di sovrimpressioni pubblicitarie prive della scritta identificativa <pubblicità> nei giorni 6-7 e 11 settembre 2010 (vedi contestazione Corecom n. 40/2011) in violazione dell'articolo 3, commi 1 e 2 della delibera 538/01/CSP in combinato disposto con l'articolo 5, commi 1 e 2, dell'allegato A della delibera 211/08/CSP;

VISTO che la società ha presentato richiesta di accesso agli atti il 26 gennaio 2012, consegnati durante l'audizione svoltasi il 2 febbraio 2012, e ha inviato memorie giustificative nelle quali dichiara di non essere in accordo con l'interpretazione giuridica adottata dal Corecom riguardo alla trasmissione di sovrimpressioni animate identificate dalla scritta <pubblicità>, in quanto ritiene che la modalità trasmissiva della sovrimpressione, sovrapposta al programma, fornisca al telespettatore, già da sola, la corretta informazione riguardo alla sua distinguibilità, anche in mancanza di scritta identificativa;

RILEVATO che il Corecom Toscana, con propria proposta del 3 maggio 2012, ha proposto la comminazione della sanzione amministrativa minima prevista per ciascuno dei tre giorni in cui è stata riscontrata la violazione dell'articolo 3, commi 1 e 2 della delibera 538/01/CSP in combinato disposto con l'articolo 5, commi 1 e 2, dell'allegato A della delibera 211/08/CSP;

CONSIDERATO che all' art. 5, dell'Allegato A alla delibera 211/08/CSP (Sovrimpressioni animate) comma 1 *<La sovrimpressione animata, caratterizzata da contemporaneità di trasmissione e sovrapposizione rispetto al programma televisivo in cui è inserita, consistendo nella diffusione simultanea o parallela del contenuto redazionale e del contenuto pubblicitario, in analogia alla tecnica del c.d. schermo diviso o ripartito, considerato dalla Comunicazione interpretativa della Commissione europea (2004/C 102/02) del 28 aprile 2004 relativa a taluni aspetti delle disposizioni della direttiva "Televisione senza Frontiere" riguardanti la pubblicità televisiva al punto 3.1. (par. 44-56), può essere legittimamente trasmessa alle condizioni poste dalla citata Comunicazione per lo schermo diviso, in quanto anche tale sovrimpressione, nella misura in cui risulta finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari, è soggetta al medesimo trattamento degli altri messaggi pubblicitari >* all'art. 5, delibera 211/08/CSP, comma 2 *<La sovrimpressione animata, in quanto caratterizzata dalla breve durata che la accomuna agli spot, è soggetta alla relativa disciplina con riferimento alla identificabilità del messaggio, all'assoggettamento ai limiti di affollamento orario e giornaliero, al posizionamento e al distanziamento temporale rispetto agli altri eventi pubblicitari, che ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Testo unico della radiotelevisione in genere deve avere durata minima di venti minuti.>* all'art.3 comma 1, della delibera 538/01/CSP *<La pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità o della televendita, essendo comunque vietato diffondere messaggi pubblicitari e televendite con una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi definita in base ai parametri tecnici e alle metodologie di rilevamento determinati dall'Autorità con apposito provvedimento>* e che all'art. 3, comma 2 della delibera 538/01/CSP *<Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita >*;

RITENUTO di non poter accogliere la proposta del Corecom Toscana di comminare la sanzione amministrativa alla società TV1SPA, esercente l'emittente televisiva TVI per la trasmissione di sovrimpressioni pubblicitarie, trasmesse nei giorni 6 -7-11 settembre 2010, non distinguibili dal resto dei programmi in quanto la pubblicità trasmessa, per il confezionamento e per l'apposizione del sonoro, risulta conforme all'articolo 3, comma 1, della delibera 538/01/CSP;

RITENUTA, viceversa, meritevole di accoglimento la proposta del Corecom nella parte relativa alla comminazione della sanzione relativamente all'assenza della scritta pubblicitaria in sovrimpressione alla trasmissione dei messaggi pubblicitari, ai sensi dell'art 3, comma 2 del regolamento adottato con la delibera 538/01/CSP, non apposta dall'emittente nel format delle sovrimpressioni pubblicitarie trasmesse i giorni 6-7 e 11 settembre 2010, non risultando accoglibili le giustificazioni dell'emittente, in

quanto, la tipologia di messaggio pubblicitario denominato “Sovrimpressione”, anche se nettamente distinta spazialmente dal programma, segue la stessa regolamentazione dei cosiddetti spot pubblicitari;

RITENUTA, per l’effetto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00), a euro 25.822,8 (venticinquemilaottocentoventidue/8), ai sensi dell’articolo 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, così come trasfuso nell’articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dalla legge del 6 giugno 2008, n. 101, di conversione del decreto-legge 8 aprile 2008, n.59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 7 giugno 2008;

RITENUTO, di dover determinare per la sanzione della singola violazione dell’articolo 3, comma 2, del regolamento adottato con la delibera 538/01/CSP, nella misura di euro 1.033,00 (milletrentatrè/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, corrispondente al minimo edittale, in relazione ai criteri di cui all’art.11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi *lieve*, in quanto, pur considerata la connotazione obiettiva dell’illecito realizzato, attinente alla presenza della scritta identificativa <pubblicità> durante la trasmissione del messaggio pubblicitario, anche nella tutela degli interessi degli utenti spettatori, si tiene conto che la sovrimpressioni suddivide spazialmente lo schermo tra la pubblicità e il programma ;
- con riferimento alla *personalità dell’agente*: la società TV1 SPA, in quanto esercente l’emittente televisiva locale TV1, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento *all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione*: non sono state attuate adeguate misure preventive per la correzione di errori materiali;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell’agente*: le stesse si presumono tali da consentire l’applicazione della sanzione pecuniaria da adottare;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le violazioni rilevate, nella misura di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00) pari al minimo edittale, moltiplicato per il numero di giornate (n. 3) in cui si è ripetuta la violazione, in applicazione del criterio del cumulo materiale;

VISTO l’articolo 3, comma 2, della delibera 538/01/CSP e successive modifiche e l’articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione servizi media;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Società TV1 SPA, con sede legale in via Aretina n. 534/1, Montevarchi (AR) - esercente l'emittente televisiva locale *Tv1*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00) per l'omessa scritta identificativa <pubblicità> di sovrimpressioni pubblicitarie il 6-7 e 11 settembre 2010, in violazione dell'articolo 3, comma 2, della delibera 538/01/CSP;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, Bilancio di previsione dello Stato, o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa, articolo 51 decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 150/12/CSP*", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 150/12/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Roma 25 maggio 2012

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL Vice SEGRETARIO GENERALE
Antonio Perrucci